COMUNE DI BOTRUGNO
Provincia di Lecce

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **96** Del Registro — Seduta del **14.11.2013**

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. ANNO 2013. CONFERMA.

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000							
Regolarità Tecnica				Regolarità Contabile			
Parere	FAVOREVOLE	Data	14.11.2013	Parere	FAVOREVOLE	Data	14.11.2013
Il Responsabile del Servizio **F.to Macculi Silvano**				Il Responsabile di Ragioneria **F.to Trevisan Marcellino Nicola**			

L'anno **duemilatredici** addì **quattordici** del mese di **novembre** alle ore **19.30** nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, Convocata nella forme di legge. So no rispettivamente presenti e assenti i seguenti Si gg.

Leucci Mauro	P
Macculi Silvano	P
De Mitri Pasquale	P
Vergari Francesco	P
Biasco Donato	P
Barone Pasquale	P
Colella Antonio	P

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Maria Vita Marzotta**

Assume la presidenza il Sig. **Mauro Leucci** il quale, constatato il numero legale degli interv enuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra in dicato.

copia web

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante ª Dele ga al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzi oneº ed, in particolare, gli art. 2, comma 2, 11, 1 2, 13,21 e 26;

VISTO il D. Lgs. 23/2011: ãDisposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipaleº;

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di l egge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unic a in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

CONSIDERATO che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dice mbre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a dec orrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in bas e agli articoli e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle d isposizioni dello stesso art. 13;

CONSTATATO che il termine per la deliberazione dell e aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle en trate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del B ilancio di Previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al mese di Gennaio dell 'anno di riferimento del Bilancio di Previsione, hanno comunque effetto da tale data;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli Enti locali deliberano entro il 31 Dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno succe ssivo e che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Sta to-Città ed autonomie locali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 20. 12.2011 con cui si prevede il differimento della data di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 al 31.3.2012, ulteriormente prorogato al 30.6.2012 dall'art. 29, comma 16 quinq ues, del D.L. 29.12.2011 n. 216;

PRESO ATTO che l'art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/20 11 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui agli ar t. 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997 anc he per i nuovi tributi in esso previsti;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 d el 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli Enti locali deliberano le tari ffe e le aliquote relative ai tributi di loro compe tenza entro la data fissata da norme statali per la delib erazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente a ll'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell' anno di riferimento.

VISTO il D. Lgs. 23/2011, ed in particolare gli art t. 8 e 9;

VISTO il D.L. 201/2011 , ed in particolare l'art. 1 3, convertito nella Legge n. 214/2011;

CONSIDERATO che la base imponibile dell'Imposta Mun icipale Propria é costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, com mi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato co n i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all'art. 4 del Regolamento comunale sull'Imposta Mu nicipale Propria ed all'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

copia web

RITENUTO pertanto opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 nel seguente modo:
- ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6);
- ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l'ABITAZIONE PR INCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);
- ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RU RALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, comma 8);

RITENUTO inoltre di stabilire, relativamente all'ab itazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'ar t. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e s.m. come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurr e ulteriori agevolazioni, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, prec isando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la d etrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destin azione medesima si verifica;

CONSIDERATO che la detrazione di cui al punto prece dente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione;

PRECISATO che l'aliquota ridotta per l'abitazione p rincipale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota pos seduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione lega le, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta as segnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello ste sso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

che con deliberazione di G.C. n. 65/2013 si è stabi lito:
1 - Di determinare , ai fini dell'Imposta Municipal e Propria per l'anno 2012, le aliquote nelle seguenti misure:
- ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6);
- ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l'ABITAZIONE PR INCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);
- ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RU RALI AD USO STRUMENTAL E (art. 13, comma 8);

2 - di stabilire, relativamente all'abitazione prin cipale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, co mma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a c oncorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, se l'un ità immobiliare è adibita ad abitazione principale da p iù soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per l a quale la destinazione medesima si verifica, senza introdurre ulteriori agevolazioni;

3 - di stabilire inoltre che la detrazione di cui a l punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni , purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione;
4 - di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abita zione principale e per le relative pertinenze, nonc hé la detrazione, calcolata in proporzione alla quota pos seduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione lega le, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta as segnatario della casa coniugale. Tale agevolazione

copia web

si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 dai responsabili dei servizi;

CON voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 ± di prendere atto:
del D.L. n. 102/2013 che cancella l'imposta relativa alla 1° rata IMU abitazione prima casa;
della possibile cancellazione dell'imposta relativa alla 2^ rata IMU abitazione prima casa, normativa in corso di ratifica e pubblicazione;

2 - Di confermare, in caso di mancata disposizione legislativa, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, le aliquote già stabilite per l'anno 2012 e così nel dettaglio:
- ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6);
- ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);
- ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, comma 8);

2 - di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, senza introdurre ulteriori agevolazioni;

3 - di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell'abitazione;

4 - di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

5. di inviare la presente proposta di deliberazione al Consiglio Comunale, insieme agli atti del bilancio, per la sua definitiva approvazione.

Con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 18/08/2000, n. 267.

Copia web

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE **IL SEGRETARIO**

F.to Mauro Leucci **F.to Maria Vita Marzotta**

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affiss a all'Albo Pretorio del Comune il 18.11.2013 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2 000).

Botrugno, 18.11.2013

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maria Monteduro

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad u so amministrativo.

Addì 22.11.2013,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione

  - ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale per qui ndici giorni consecutivi dal 18.11.2013 Al 03.12.20 13 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

  - ☐ E' stata comunicata, con lettera n. 5108, in data 1 8.11.2013 ai signori capigruppo consiliari così com e prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

  - ☐ E' stata trasmessa alla Prefettura con nota n. 0, del . . art. 135, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18.11.2013:

  - ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

  - ☐ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lg s. 267/2000);

Addì,_____

IL SEGRETARIO

F.to Maria Vita Marzotta

copia web